



COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F.
80010350280 Tel. 0498090211 -
Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it

SETTORE SERVIZI CULTURALI

Prot. n. 26170
Reg. Pubbl. n. 26170

addì, 1 ottobre 2014

AVVISO DI GARA

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Si informa che il **Comune di Vigonza** con determinazione n. 101 dell'1.10.2014 ha approvato l'indizione di bando di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione, in concessione a soggetti terzi regolarmente abilitati, di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, mediante procedura ad evidenza pubblica nell'ambito dei limiti economici e temporali di gara non europea, richiamando la vigente disciplina del D.lgs. n° 163/2006, ALLEGATO II B, attinente i servizi ricreativi, culturali e sportivi.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Vigonza - Area Amministrativa, Settore Servizi Culturali, via Cavour n. 16, 35010 Vigonza - (PD)

telefono 0498090332 - fax 0498099380 - e-mail: ass.cultura@comune.vigonza.pd.it

indirizzo internet: www.comune.vigonza.pd.it

C.I.G.: ZE911038D4

OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO:

“SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”

consistente in: servizi ricreativi, culturali e sportivi comprensivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle relative strutture, attrezzature ed impianti.

Il servizio di gestione oggetto dell'appalto prevede aggiudicazione per gli impianti sportivi come di seguito specificati ai punti 1) 2). L'offerente è titolato a presentare la propria migliore offerta per uno o più impianti oggetto del presente appalto in esito a cui risulterà aggiudicatario, esperite le procedure di selezione previste dal presente bando. Nel caso di partecipazione alla gestione di più impianti nella **busta offerta** deve essere precisato il numero di impianti per cui si concorre.

L'appalto riguarda i seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) **Palestra di Codiverno:** sita in Comune di Vigonza, annessa alla scuola media di Codiverno, lato nord-ovest, di Via Campolino, località Codiverno, immobile censito al NCT: Fg. 2 – mapp. 567 porzione di mq. 2.000 circa, compresa area esterna recintata dell'impianto; censito al NCEU:Fg. A/2

– mapp. 217 – sub. 8.

La struttura, accessibile da Via Monte Cengio, posta su unico livello, è costituita da un ampio campo da gioco, un deposito attrezzi, cinque spogliatoi dotati di docce e servizi, locale per pronto soccorso con relativi servizi, servizi per il pubblico, ingresso, locale per centrale termica, oltre agli spazi di collegamento tra locali.

La struttura è inoltre dotata di tutti gli impianti tecnologici con utenze già attivate che resteranno intestate al Comune di Vigonza che provvederà, sulla base dei rispettivi consumi scuola/gestore, a richiedere eventuale rimborso all'appaltatore del servizio qualora le somme del consumo superassero i limiti di calcolo previsti. (Tabella n.° 1 allegato n.° 1). La struttura è dotata di apposite uscite di sicurezza, di ampia area a verde recintata; il parcheggio (pubblico) è esterno all'impianto, alla fine di Via Monte Cengio.

La struttura dalle ore 8.00 alle ore 14.00 è riservata in via esclusiva all'utilizzo dell'Istituto Comprensivo di Vigonza di cui la struttura è parte.

2) Campo sportivo di Busa e campo sportivo di allenamento di Peraga: Il primo impianto è sito in Comune di Vigonza, in Via Aldo Moro, località Busa, censito al NCT: Fg. 22 – mapp. 1074, 723, 719, 720, 721, 532, 167, 722, porzione 171, porzione 168, di complessivi mq. 14.000 circa.

La struttura, accessibile da Via Aldo Moro mediante apposito vialetto pedonale e dalla via Magellano anche carrabilmente, è costituita da: campo inerbito regolamentare per il gioco del calcio con annessa area per gli spettatori, campo da calcio e calcetto per allenamento e/o altre attività, adiacente fabbricato a servizio del campo sportivo, dotato di due spogliatoi per i giocatori con relativi servizi, due spogliatoi per arbitro dotati di relativi servizi, ambulatorio, locale per centrale termica, magazzino, servizi per il pubblico, adiacente fabbricato per sede associazione munito dei servizi relativi: il campo per il gioco del calcetto e l'allenamento è in erba sintetica..

La struttura è inoltre dotata di tutti gli impianti tecnologici necessari con utenze già attivate che saranno intestate all'appaltatore del servizio a suo onere (voltura e consumi); il parcheggio (pubblico) è esterno all'impianto.

Il secondo campo da calcio per allenamento è collocato nell'area adiacente agli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport, Catasto terreni Foglio 16 Mappale 105 di circa mq. 8000 . Il campo da calcio, inerbito regolarmente per il gioco del calcio, è dotato di due panchine per atleti e porte da calcio regolamentari. È privo di spogliatoi che vengono messi a disposizione, previo pagamento di idonea tariffa di cui a decisione di Giunta Comunale, nella annessa struttura del Palazzetto dello Sport.

Per tutti gli impianti oggetto del presente appalto sono disponibili, presso il Settore Servizi Culturali del Comune di Vigonza in Via Arrigoni 1, estratti grafici descrittivi degli immobili. I medesimi immobili devono essere oggetto di visita per presa visione. La certificazione di avvenuta presa visione deve essere allegata alla busta offerta A, vedi fac-simile in allegato C) al presente bando.

GESTIONE ECONOMICA DELL'APPALTO:

1. Impianto 1 (uno) Gestione della Palestra di Codiverno per **€ 0,00 annuali lordi** quale differenza tra le spese a carico dell'appaltatore e gli introiti a favore dello stesso, generati dalla gestione dell'impianto (Vedi modulo gestionale allegato 1)
2. corresponsione di **€ 1.500,00 annuali a favore del Comune di Vigonza** da parte dell'aggiudicatario del servizio di gestione dell'impianto 2) (due) campo sportivo di Busa e campo di allenamento di Peraga, quale differenza tra gli introiti a favore dell'appaltatore, generati dalla gestione dell'impianto, e le spese a carico dello stesso (vedi modulo gestionale allegato 2)

I partecipanti alla gara possono presentare, per la gestione dei servizi di cui sopra, un'offerta migliorativa a favore del Comune di Vigonza, al fine di raggiungere un maggior punteggio nella graduatoria di assegnazione.

DURATA DEL CONTRATTO:

La durata dell'appalto è definita, in anni 4 (quattro), naturali e consecutivi dalla stipula dei contratti di servizio. Nella durata dell'appalto vengono comunque computati anche gli eventuali periodi di sospensione, a qualsiasi causa ascrivibile, dell'attività di gestione affidata.

SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE OFFERTA:

Sono titolate alla partecipazione del presente appalto ditte individuali, società singole o associate, associazioni (individuate ai sensi della L. n. 289/2002) od enti di promozione sportiva, aventi statutariamente scopo sociale di conduzione d'impianti sportivi ed affiliati a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

È riservato privilegio di affidamento, riconosciuto in termini di punteggio attribuibile in sede di selezione secondo i criteri definiti nel presente bando, ad associazioni e società sportive dilettantistiche, ecc. definite ai sensi dell'art. 90 comma 25 L. 289/2002 c.17 e 18, come modificati dalla legge 28/2004.

Sono esclusi i soggetti che risultano morosi, inadempienti per richiami, penalità e/o danni cagionati al Comune di Vigonza per cui non sia stata già esperita con piena soddisfazione del Comune procedura compositiva o comunque esauriente del contenzioso.

Il soggetto appaltatore del servizio deve possedere, direttamente o mediante costituzione di A.T.I., i requisiti per l'effettuazione delle attività manutentive ordinarie delle strutture, impianti ed attrezzature di cui fruisce ovvero dovrà far effettuare le stesse da soggetto qualificato, per categoria, agli effetti di legge.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI OD AMMINISTRATIVI:

Dir. 92/50/CCE (per i soli principi di esse applicabili sotto soglia di riferimento), D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni.

MENZIONE D'OBBLIGO:

Le persone giuridiche partecipanti all'appalto sono obbligate ad indicare norme, qualifica professionale e funzionale rivestita.

PARZIALIZZAZIONE DELL'APPALTO: Non prevista.

FORMA GIURIDICA DI EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO DEI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARI:

Possibile con modalità corrispondenti a quanto stabilito dall'art. 37 D.lgvo 163/2006.

CONTENUTO DELL'OFFERTA:

Si precisa che i soggetti che intendono presentare offerta per l'appalto servizi di gestione degli impianti sportivi di cui al presente avviso, dovranno trasmettere la documentazione sotto indicata, distintamente per ciascuna struttura a cui intende partecipare, secondo lo schema di domanda di partecipazione in allegato A) al presente bando e

dichiarazione con la quale la ditta attesta (secondo lo schema di dichiarazione in allegato A) al presente bando):

- a. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni inabilitanti alla partecipazione di cui riferisce la disciplina dell'art. 38;
- b. Di aver svolto senza interruzione almeno per 1 anno precedente il presente appalto attività analoga a quella oggetto dell'appalto (da documentare con presentazione dei Bilanci di gestione delle strutture) precedenti il presente appalto attività analoga a quella oggetto dell'appalto (da documentare con presentazione dei Bilanci di gestione delle strutture)

La dichiarazione sopraccitata dovrà essere resa ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del

28.12.2000. non è sanabile e costituisce insindacabile esclusione la mancanza, parzializzazione compositiva ovvero l'irregolarità dei segg. contenuti della sopraccitata dichiarazione: e), f), l), o).

La ditta offerente dovrà inoltre produrre (a pena, insanabile, di esclusione) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, per ciascuno dei soggetti titolari od aventi legale rappresentanza, oppure dichiarazione sostitutiva resa con le modalità ed agli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Vedi modulo allegato.

Presso il Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Vigonza – Via Arrigoni 1, telefono: 049-8090332 – , è disponibile la documentazione descrittiva relativa a ciascun impianto sportivo.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell'Impresa mittente.

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente "A – Documenti Amministrativi", "B – Offerta economica" e "C – Offerta tecnica".

Nella busta A vanno inclusi:

- la domanda di partecipazione e la dichiarazione come da modulo allegato;
- l'attestazione di presa visione degli impianti (modulo allegato)

Nella busta B – Offerta Economica- l'offerta prezzo sulla base allegato

Nella busta C – Offerta Tecnica – l'offerta tecnica sulla base dell'allegato

Le offerte, corredate dalle dichiarazioni prescritte al presente bando dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta al

COMUNE DI VIGONZA – Settore Servizi Culturali – Via Arrigoni ,1 – 35010 VIGONZA (Padova), con l'indicazione all'esterno del mittente e dell'intervento cui si riferiscono, entro e non oltre il giorno **21 ottobre 2014** (farà fede il timbro di protocollo di arrivo). È consentita la consegna a mano entro e non oltre **le ore 13:00** dello stesso giorno all'Ufficio Protocollo.

L'offerta rimarrà vincolante per la Ditta partecipante per 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con la disciplina dell'art. 23, comma 1°, lett. b) del D.Lgs. n. 157/95, e nell'osservanza della disciplina vigente della Contabilità dello stato di cui al R.D. n° 2440/1923 e R.D. n° 827/1924. le offerte, pertanto, che perverranno regolarmente saranno sottoposte al vaglio di un'apposita commissione che aggiudicherà l'appalto alla ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta prodotta secondo i parametri sottoriportati:

- a) offerta economica (prezzo): punteggio massimo assegnabile **30/100**;

Aspetti qualitativi: punteggio assegnabile 70/100

- b) forma giuridica del soggetto partecipante, ai sensi dell'art. 90 comma 25 L. 289/2002 (privilegio): punteggio massimo assegnabile **30/100**;
- c) eventuali migliorie alle condizioni essenziali della convenzione apportate dall'offerente al servizio ed alle strutture degli impianti in concessione, con carattere di gratuità. Progetto gestionale (pregio tecnico e qualità, modalità gestionali, servizi per l'utenza): punteggio massimo assegnabile **30/100**
- d) Progetto gestionale **10/100**

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

L'aggiudicazione definitiva e l'instaurazione del vincolo negoziale avverrà solo dopo la sottoscrizione della convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione si procederà alla nomina di Commissione che valuterà la regolarità delle offerte in seduta pubblica il **giorno 23.10.2014 ore 9.00** presso la Sede Municipale procedendo poi in seduta riservata alla valutazione degli aspetti qualitativi e all'attribuzione del punteggio.

In successiva seduta pubblica il **giorno 28.10.2014 ore 9.00** presso la sede Municipale si procederà all'apertura busta prezzo offerto e alla aggiudicazione dell'appalto.

VALORE DELL'APPALTO:

Ai fini di cui dispone la normativa in materia vigente, l'importo complessivo del presente appalto, relazionato ad una presuntiva remunerazione media annua per il periodo di durata presunta dell'appalto, è come di seguito riportato sulla base degli allegati 1.2.3.

1. per la Palestra di Codiverno: € 0,00 per anni 4;
2. per il campo sportivo di Busa : € 6.000,00 di intróti per anni 4;
3. per il campo di allenamento di Peraga € 0,00.

STIPULA DELLA CONVENZIONE:

L'aggiudicatario sarà tenuto, previa costituzione delle prescritte garanzie, alla sottoscrizione della convenzione i cui schemi distinti per ogni impianto oggetto di appalto sono allegati al presente bando di cui costituiscono capitolato.

La stipula della convenzione, con effetto di contratto d'appalto, avverrà entro 30 giorni naturali e consecutivi dal completamento delle procedure di aggiudicazione.

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro massimi 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

RISOLUZIONE DELL'APPALTO:

Durante il rapporto contrattuale costituiscono grave violazione all'adempimento del medesimo, e quindi motivo di inappellabile risoluzione:

- a.) il mancato rispetto della manutenzione degli impianti;
- b.) il mancato pagamento delle spese per utenze, assicurazioni, imposte, tasse, ecc;
- c.) la non garantita disponibilità degli impianti a favore di soggetti terzi, oltre che al Comune ed alle scuole d'obbligo, secondo disciplina tariffaria di atto giuntale;
- d.) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;
- e.) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L.;
- f.) la violazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nonché del piano di sicurezza e coordinamento ove previsto;
- g.) L'ingiustificata interruzione per un periodo continuativo di almeno gg. 5 naturali e consecutivi del servizio, ovvero il raggiungimento di complessivi gg. 15 di ingiustificata interruzione del servizio medesimo attuata in soluzioni inferiori a 5 gg. consecutivi;
- h.) ogni ulteriore inadempimento contrattuale abilitante ricorso alle procedure risolutive degli artt. da 1453 a 1462 del C.C.;

Sono altresì vietati la cessione del contratto ed il subaffitto degli impianti, il cui ricorso da parte dell'affidatario è anch'esso causa di risoluzione del contratto.

Al termine della convenzione, sia per naturale decorrenza del termine contrattuale che per anticipata risoluzione in danno del contratto medesimo od anticipato recesso, le opere migliorative, impianti, strutture ed arredi fissi installati, qualora non autorizzati, rimarranno in esclusiva e libera proprietà e disponibilità del Comune di Vigonza, al quale dovranno essere consegnati dall'aggiudicatario dell'appalto in perfetto stato manutentivo e di efficienza funzionale.

VARIAZIONI CONTRATTUALI:

Possibili, in relazione ad esigenze della stazione appaltante, conseguenti all'aggiudicazione e rispettose della vigente normativa in materia di servizi ed opere pubbliche.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere ulteriori adempimenti a carico della ditta aggiudicataria nel corso del periodo contrattuale, per i quali sarà condotto specifico negozio e, fatta salvezza dei criteri e valutazioni che hanno condotto all'aggiudicazione dell'appalto, darà luogo a specifica appendice contrattuale.

RESPONSABILITA':

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a terzi che eventualmente derivassero dalla gestione delle strutture in questione, a tale scopo la Ditta stipulerà apposita polizza assicurativa per danni a terzi.

Le garanzie cessano di avere effetto solo al termine del contratto e in assenza di contestazioni tra le parti, secondo disciplina della relativa convenzione.

La convenzione costituisce allegato e parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.

Per ogni altra informazione relativa al presente avviso contattare il n. 0498090332 presso il Settore Servizi Culturali del Comune di Vigonza.

Requisiti tecnici per la gestione per 1 anno di struttura analoga dimostrata con Bilancio di Gestione.

Idonee dichiarazioni bancarie di almeno 1 Istituto di Credito autorizzati a sensi decreto 385/93 (che si allegano nella busta A).

In pubblicazione nel sito www.comune.vigonza.pd.it

IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI

(Dott.ssa Maria Catia Facco)

ALLEGATI:

Allegato A): Domanda di partecipazione

Allegato B): Modulo dell'offerta economica

Allegato C): Modulo dell'offerta tecnica

Allegato D): Facsimile presa visione impianti sportivi

Allegato E): Convenzione capitolato palestra Codiverno

Allegato F): Convenzione capitolato campo sportivo Busa + campo Peraga

Allegati 1,2: Conteggi economici impianti sportivi

Allegato A) al bando di gara di cui alla determinazione n. 101 dell'1.10.2014

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Marca da bollo legale (€ 16,00)

da inserire nella busta "A – Documenti Amministrativi"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Al Comune di Vigonza
Settore Servizi Culturali
Via Cavour n. 16
CAP 35010 Vigonza (PD)

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto nato il a
..... in qualità di dell'impresa / associazione
..... con sede in
..... con codice fiscale n... con partita IVA
n con la presente

CHIEDE

di partecipare alla gara in epigrafe per l'impianto sportivo

D Palestra di Codiverno

D Campo sportivo di Busa e campo sportivo di allenamento di Peraga

in qualità di

- ditta individuale
- società singola o associata
- associazione / Ente di promozione sportiva

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs. n. 163/2006, commi 1 e 2 e più precisamente dichiara:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

Oppure

- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX

Oppure

- che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure:

- che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;

b) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure irrogate nei confronti di un

proprio convivente

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna anche non definitive per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, codice penale, e che negli ultimi cinque anni non sono state estesi gli effetti di tali condanne irrogate nei confronti di un proprio convivente.

d) dichiara che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione delle misure di una delle misure di prevenzione e di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

e) dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 163/2006.

ovvero

che nei confronti propri e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando - qualora vi siano - non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,

ovvero se presenti

indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, emessi nei confronti propri e dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando - qualora vi siano - ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima

.....
.....
.....
.....
.....
.....

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

h) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.

i) di non avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

j) dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006:

opzione 1)

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti e di avere formulato l'offerta autonomamente;

opzione 2)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri concorrenti che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di avere formulato autonomamente l'offerta;

opzione 3)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri concorrenti (specificare quali.....) che si trovano, nei suo confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di avere formulato autonomamente l'offerta;

k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

l) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

m) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure

- che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

m 1-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38 lett.m-ter D.Lg.vo 163;

n) a pena di esclusione, la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa

non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

- la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

o) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

p) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n.....), l'INAIL (matricola n.) e di essere in regola con i relativi versamenti.

q) a pena di esclusione, (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

.....
.....

r) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: per le seguenti attività:

.....
.....

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione

data di iscrizione

durata della ditta/data termine

forma giuridica

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

.....
.....

s) che l'associazione sportiva/Ente di promozione sportiva è iscritto al CONI n.º

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio (convenzioni) approvati con atto di determinazione n. ... del

u) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni;

v) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

w) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

y) che il domicilio eletto e il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti ai fini dell'appalto sono i seguenti:.....

.....
.....;

aa) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

.....
.....

bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs, n. 163/2006 come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione appaltante)

- a. idonee dichiarazioni bancarie di almeno 1 Istituto di Credito autorizzati a sensi decreto 385/93 (che si allegano). *
- b. gestione di n. 1 anno struttura analoga dimostrabile con Bilancio di gestione che si allegano.

- di impegnarsi a garantire gli spazi destinati ai campionati per i quali sono già state effettuate le iscrizioni delle squadre da parte delle attuali concessionarie.

FIRMA

N.B.

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
- Le dichiarazioni di cui ai punto da c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta.

Allegato B) al bando di gara di cui alla determina n. 101
dell' 1.10.2014

Marca da bollo legale (€ 16,00

da inserire nella busta "B – Offerta
economica"

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Modulo dell’offerta economica

Al Comune di Vigonza
Settore Servizi Culturali
Via Cavour n. 16
CAP 35010 Vigonza (PD)

Il sottoscritto (cognome, nome
e data di nascita) in qualità di
(rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa/associazione
..... con sede in
C.F. P.ta I.V.A.

Offre

per il servizio oggetto del presente appalto relativamente al seguente impianto sportivo:

- D Palestra di Codiverno
- D Campo sportivo di Busa e campo sportivo di allenamento di Peraga

un aumento percentuale del% (.....%) (in cifre ed in lettere), sul prezzo posto a base d'asta.

Data

Il concorrente

.....
(Timbro e firma leggibili)

N.B.:

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24.

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

Allegato C) al bando di gara di cui alla determinazione n. 101 dell'1.10.2014

Marca da bollo legale (€16,00)

da inserire nella busta "C – Offerta tecnica"

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Modulo dell’offerta tecnica

Al Comune di Vigonza
Settore Servizi Culturali
Via Cavour n. 16
CAP 35010 Vigonza (PD)

Il sottoscritto (cognome, nome
e data di nascita) in qualità di
(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa/associazione
..... con sede in
C.F. P.ta I.V.A.

Offre

per il servizio oggetto del presente appalto relativamente al seguente impianto sportivo:

- D Palestra di Codiverno
- D Campo sportivo di Busa e campo sportivo di allenamento di Peraga

(Mettere crocetta e compilare per ogni impianto scelto)

Forma giuridica del soggetto partecipantepunteggio 30/100

Migliorie alle condizioni essenziali della convenzione sia per il servizio che per le strutture

sia interne che esterne e strutture annesse Con carattere di gratuità (elencare)

(punteggio 30/100)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attività che si intendono svolgere all'interno della struttura sia di tipo sportivo che commerciale

.....
.....

Numero e competenze del personale che si intende utilizzare per la gestione della struttura

.....

Progetto di gestione

(punteggio 10/100)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma e timbro

COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 - P. IVA 01480860285

Tel. 0498090211 - Fax 0498090200

www.comune.vigonza.pd.it

SETTORE SERVIZI CULTURALI

Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero

Da inserire nella **Busta "A - Documenti Amministrativi"**

Prot. n.

Vigonza, li

Oggetto: **certificazione di avvenuta presa visione degli impianti sportivi oggetto di appalto di servizio di gestione.**

Si attesta che il sig.
in qualità di
dell'impresa/associazione
con sede in
P.I./C.F.

ha preso visione degli estratti grafici descrittivi dei seguenti impianti sportivi oggetto di appalto:

- Campo sportivo di Busa** sito in Comune di Vigonza in Via Aldo Moro, loc. Busa.
- Campo sportivo di allenamento di Peraga** collocato nell'area adiacente agli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport;
- Palestra di Codiverno** sita in Comune di Vigonza, annessa alla scuola media di Codiverno, lato nord-ovest, di Via Campolino, loc. Codiverno, compresa area esterna recintata dell'impianto;

IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
Dott.ssa Maria Catia Facco

Per ricevuta:

COMUNE DIVIGONZA
Provincia di Padova
Gestione impianti sportivi: Palestra di Codiverno

In attuazione della Determinazione n. 101 dell'1.10.2014 l'anno 2014, nel giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Settore Servizi Culturali del Comune di Vigonza in Via Arrigoni, 1 con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

fra

il Comune di Vigonza Settore Servizi Culturali che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", rappresentata/o da Facco M. Catia – Capo Settore Servizi Culturali, nata a San Giorgio delle Pertiche, il 19.07.1951 delegata _____, cod. fisc. 800 10350280

e

l'Associazione _____ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "concessionaria", con sede legale in _____ rappresentata dal Presidente e rappresentante legale _____ nato a a Padova il _____ P.I. iscritta al registro CONI n. _____ del _____

premesse

- che alla data del 30.09.2014 è in scadenza la convenzione in essere per la gestione della palestra di Codiverno annessa alla Sede della Locale Scuola Secondaria Sezione di Codiverno di proprietà comunale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24.09.2014 è stata disposta la gestione in concessione all'esterno per anni 4;
- che l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione, in esecuzione della determinazione del Capo Settore Servizi Culturali n. 101 dell'1.10.2014 tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola il rapporto tra il Comune e la concessionaria in relazione all'utilizzo dell'impianto sportivo denominato PALESTRA DI CODIVVERNO, già in uso all'Istituto comprensivo Don Milani, sezione di Codiverno, meglio individuato e qualificato secondo le specificazioni di seguito enunciate all'art. 2, ed alla gestione delle attività operative e complementari ad esso riferibili in relazione alla sua vocazione principale.

2. Con la presente concessione l'Amministrazione intende perseguire, con la collaborazione della concessionaria, le seguenti finalità:

a) accogliere nel quadro delle attività (anche di quelle autonomamente gestite dalla concessionaria) per lo sviluppo della struttura le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, dal privato sociale e dai soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità statutarie;

3. Le attività da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione in relazione alla concessione in uso dell'impianto sportivo sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

3.1. Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo in orario extrascolastico quali:

a) attività di valorizzazione della struttura sportiva e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo locale:

a. 1.) organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive, valorizzazione della struttura sportiva e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo locale e delle interazioni con l'associazionismo sportivo;

a. 2.) gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili e immobili (anche particolari) afferenti

all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

a.3.) sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte dell'utenza sulla base della programmazione definita dalla concessionaria;

a.4.) gestione dei servizi di assistenza all'utenza in relazione alla fruibilità della struttura sportiva e delle attività in essa realizzate;

a.5) gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti alla struttura sportiva, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa.

4. In ogni caso le attività riferite alla concessione della struttura sportiva devono essere realizzate nel rispetto dei parametri di attività definiti dalla legislazione regionale in materia di attività sportive.

5. Le attività prodotte per l'utenza con riferimento all'impianto sportivo devono essere realizzate comunque nel rispetto degli standard definiti nella Carta dei servizi dell'Amministrazione.

Art. 2

Individuazione e qualificazione dell'impianto sportivo oggetto della convenzione e dei beni ad esso afferenti

1. Alla concessionaria è concesso, in base alla presente convenzione, l'uso dell'impianto sportivo denominato PALESTRA DI CODIVVERNO, con annessi spogliatoi e servizi igienici, per gli spazi, nei giorni ed orari di seguito specificati:

Descrizione generale e denominazione dettagliata dell'impianto	Ubicazione dell'impianto e caratterizzazioni particolari relative ai luoghi	giorno	Fascia oraria di utilizzo
L'impianto sportivo in oggetto è costituito dalla palestra scolastica e sue pertinenze descritte nel verbale di consegna, corredato da stato di consistenza dei beni mobili ed immobili e dalle planimetrie e grafici in genere descrittivi dell'impianto, il cui stato è ben noto alla Ditta concessionaria.	La palestra scolastica di Codiverno è ubicata in Codiverno, via Campolino, vedi allegata pianta della struttura (Allegato A), con accesso da 1 parcheggio di via Monte Cengio..	Lunedì	15.00 – 23.30
		Martedì	17.00 – 23.30
		Mercoledì	15.00 – 23.30
		Giovedì	15.00 – 23.30
		Venerdì	15.00 – 23.30
		Sabato	Su calendario partite.
		domenica	

2. Eventuali modifiche di giorni ed orari possono derivare dall'uso prioritario della scuola. Gli orari scolastici vanno prontamente comunicati alla concessionaria dall'Amministrazione.

3. Alla concessionaria è posto in carico, in base alla presente convenzione, la gestione dei beni afferenti alla palestra al fine della sua valorizzazione e migliore fruibilità della stessa, di seguito individuati e qualificati in dettaglio:

Descrizione generale del complesso dei beni immobili afferenti all'impianto sportivo	Descrizione generale del complesso dei beni mobili afferenti all'impianto sportivo
n. 1 locale ingresso, n. 1 palestra, n. 2 spogliatoi con 6 docce e 2 bagni ciascuno, n. 2 spogliatoi con bagno, n. 1 infermeria con bagno, 4 bagni per il pubblico, n. 1 bagno per disabili, n. 1 deposito attrezzature.	Vedi elenco allegato al verbale di consegna

3. La gestione dei beni mobili comprende l'eventuale sostituzione a fronte di danneggiamento od usura, secondo quanto meglio specificato dal successivo art.3.

4. La concessionaria deve farsi carico delle spese telefoniche che saranno ripartite sulla base degli orari di utilizzo.

Art. 3

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:

1. alla custodia e pulizia dell'impianto in accordo con l'istituzione scolastica;

2. ad evitare che nell'impianto oggetto della presente convenzione si svolgano attività o manifestazioni non sportive senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione è concessa o negata

dall'Amministrazione nel termine di 30gg dalla richiesta della concessionaria. In caso di non risposta si intende concessa, fatti salvi i punti 9 e 11 del presente articolo.

3. a non organizzare manifestazioni agonistiche con presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge;
4. a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e in ogni caso a rimettere in primitivo stato quanto sia stato danneggiato o eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non possibili di riparazione;
5. a restituire la propria funzionalità all'impianto al termine delle esercitazioni con una adeguata manutenzione degli attrezzi;
6. a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale dei danni all'impianto o alle attrezzature, di eventuali inadempienze sotto l'aspetto igienico sanitario e dell'eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori;
7. a non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto di convenzione a chiunque ed a qualsiasi titolo
8. a garantire l'accesso, la pulizia, la custodia per il regolare svolgimento di attività di altre associazioni locali autorizzate dall'Amministrazione e soggette a tariffa di cui al successivo art. 5
9. a garantire l'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale per attività motoria con anziani per almeno 4 ore settimanali;
10. ad apporre il logo dell'Amministrazione su tutte le pubblicità delle attività svolte nella struttura;
11. a dotarsi di tutte le autorizzazioni sanitarie o altre, previste dalla legislazione vigente, per le attività svolte nella struttura
12. a garantire lo sviluppo della attività promozionale giovanile.

2. La Società concessionaria assolve le operazioni per l'utilizzo degli spazi della struttura sportiva stabilita dall'Amministrazione come specificato nel protocollo operativo di seguito illustrato:

Soggetto produttore	Attività	Interazione organizzativa	Soggetto interlocutore
Concessionaria	Piano annuale di gestione degli spazi assegnati. Programma delle attività, calendari.	Trasmissione programma entro 30 novembre . con indicazione n. partecipanti alle attività e costi applicati	Amministrazione Comunale. Settore competente Sport
Amministrazione Settore competente Sport	Programmazione delle attività riferite alla palestra. Le attività dell'Amministrazione hanno la precedenza rispetto ad altre attività della concessionaria ancorchè concordate in tempi utili ai fini delle attività programmate dalla concessionaria..	Comunicazione programma entro il 31 agosto	Concessionaria
Concessionaria	Programmazione operativo-gestionale: disciplina d'uso e di accesso da parte dell'utenza	Programmazione e condivisione degli elementi gestionali su base annuale: tariffe agevolate per anziani e famiglie.	Amministrazione Settore competente Sport e Settore Tecnico
Concessionaria	Manutenzione della struttura: Servizi minimi generali estesi a tutto l'impianto di: pulizia, custodia e guardia, manutenzioni ordinarie. Bilancio di fine gestione annuale.	Comunicazione su andamento gestione annuale entro il 31 marzo . I dati numerici sulle attività effettuate e i costi applicati saranno trasmessi entro il 30 giugno	Amministrazione Settore competente Sport e Settore Tecnico
Amministrazione Settore Tecnico e Settore competente Sport	Verifiche su gestione degli spazi della struttura con conferenze in cui viene coinvolta l'istituzione scolastica	Controllo (interoperatività con verifiche funzionali concessionaria)	Concessionaria
Amministrazione Settore Tecnico e Settore Sociale Culturale	Verifica su complessiva funzionalità dell'affidamento	Verifica operativa e gestionale (con eventuale collaborazione concessionaria)	Concessionaria

3. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma

2 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra concessionaria e Amministrazione in ordine alla gestione degli spazi della struttura sportiva oggetto del presente contratto, secondo uno standard procedurale -organizzativo minimo.

4. La concessionaria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività (es. manifestazioni complesse) e degli interventi (es. manutenzione straordinaria) riferibili all'impianto sportivo, a fronte degli elementi acquisiti in relazione alla gestione degli spazi oggetto della presente convenzione.

5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione e la concessionaria individuano, ciascuna nell'ambito della propria articolazione organizzativa, un soggetto referente, competente in ordine allo sviluppo delle attività indicate e deputato a gestire le interazioni.

6. Il soggetto di cui al precedente comma 5 può essere individuato dalla concessionaria nella figura del rappresentante legale della Associazione.

Art.4

Interventi manutentivi riferiti all'impianto sportivo in gestione ed ai beni ad esso afferenti

1. La concessionaria provvede alla manutenzione ordinaria della struttura sportiva, così come definite dall'art. 31, lettera a) della L. 5.8.1978 n. 457, in analogia a quanto stabilito dagli artt. 1576 e 1601 del Codice Civile.

2. La concessionaria provvede alla manutenzione ordinaria dei beni mobili in dotazione della struttura, nonché alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della convenzione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere effettuata nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

3. La concessionaria cura anche il monitoraggio dello stato delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.

4. Qualora si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria all'impianto sportivo, la concessionaria segnala e documenta al Comune gli interventi da effettuarsi il quale li esegue a propria cura e spese. Potrà essere richiesto dal Comune alla concessionaria stessa di intervenire direttamente, per ripristinare condizioni di sicurezza per le persone e di funzionalità dell'impianto, salvo corrispondere a consuntivo, previa verifica di congruità e regolarità esecutiva dell'intervento a cura esclusiva del Comune, alla concessionaria la spesa da essa effettivamente sostenuta nei termini che saranno definiti caso per caso in ragione delle caratteristiche e consistenza economica degli interventi.

Art. 5

Profili economici

1. In relazione alle funzioni 8, 9 art.3.1 (obblighi del concessionario) e alle operazioni di manutenzione ordinaria degli spazi affidati in uso dell'impianto sportivo, l'Amministrazione non corrisponde alla concessionaria nessun compenso annuo.

2.. La concessionaria introita totalmente i proventi derivanti dalle tariffe d'uso dell'impianto sportivo, stabilite dall'Amministrazione Comunale, per l'accesso alla struttura di altre associazioni locali.

3. La concessionaria introita totalmente i proventi derivanti dalle attività sulla base delle quote determinate come al successivo art. 6.

5. E' fatta salva, per la Società concessionaria, la possibilità di introitare risorse, totalmente o parzialmente, derivanti da:

a) sponsorizzazioni autonomamente acquisite, previa autorizzazione dell'Amministrazione

c) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione alle attività proposte.

Art.6

Quote di accesso all'impianto sportivo

1. L'accesso alle attività ed alle manifestazioni sportive agonistiche organizzate dalla concessionaria presso

l'impianto sportivo è subordinato a quote di accesso definite secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. Il costo delle quote per l'utenza per le attività della concessionaria è determinato dalla stessa.

3. In relazione a specifiche iniziative promozionali o manifestazioni, organizzate o promosse dall'Amministrazione, volte alla piena valorizzazione della struttura ed alla risposta ad esigenze dell'utenza, l'Amministrazione stessa determina il valore delle quote di accesso o può definire modalità di accesso gratuito o con facilitazioni per particolari categorie di utenza anche in accordo con la concessionaria.

4. il costo orario di utilizzo della struttura per le attività di Associazioni locali o esterne è determinato dalla Giunta Comunale sentita la concessionaria.

Art.7
(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata stabilita in anni quattro..... e decorre dal e cessa al

Art. 8
(Garanzie generali)

1. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, la concessionaria stipula regolare contratto di assicurazione a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni, con massimali non inferiori a quanto di seguito indicato:

- a) contro gli infortuni che potessero colpire i fruitori delle attività dell'impianto e gli operatori: € 26.000,00. in caso di morte; € € 26.000,00 in caso di invalidità permanente;
- b) € 500.000,00 unico, per la responsabilità civile contro terzi, inclusa l'Amministrazione, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
- c) € 500.000,00 unico, in relazione all'assicurazione dei beni mobili e immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi, da correlarsi alle polizze generali stipulate in tal senso dall'Amministrazione proprietaria dei beni stessi.

2. La concessionaria fornisce all'Amministrazione copia della polizza assicurativa entro 10 gg dalla stipulazione della presente convenzione.

3. La concessionaria adotta ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza:

- a) per gli operatori da essa impegnati nella gestione della struttura sportiva, in ordine alle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro;
- b) per i fruitori dei servizi, in relazione alle previsioni normative inerenti la gestione di strutture complesse, con ricettività ampia.

Art.9
(Inadempimenti e penali)

1. In relazione all'esecuzione della presente convenzione, con riferimento agli obblighi specifici e generali in essa determinati per la concessionaria, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
manca esecuzione o sospensione o abbandono da parte della concessionaria o di suoi operatori delle attività per la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, con riferimento particolare a quanto previsto dagli articoli 3 e 4	€ 100,00 per ogni atto,fatto,evento.corrispondente a quota percentuale del 4,16 % del valore della convenzione. La contestazione viene fatta dall'amministrazione per iscritto della concessionaria che ha titolo per proporre le proprie controdeduzioni entro 10 gg .
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo	€ 100,00 per ogni fatto,atto,evento.corrispondente a quota percentuale del 4,16 % del valore della convenzione.

2. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, alla concessionaria per maggiori danni dalla stessa causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 11.

3. Con espresso riferimento all'art. 1382 del C.C. si precisa che l'applicazione della surriferita penalità è in tutto indipendente dalla prova e dall'estimazione del danno, al cui risarcimento il Comune provvederà, con separato procedimento, a termini dell'art. 2043, 2056 e norme vigenti di espresso come implicito rimando applicativo, del C.C..

L'applicazione e pagamento della penalità non assolve altresì alle responsabilità connesse all'infrazione della concessionaria, né alle procedure risolutive della convenzione.

Art. 10 (Responsabilità)

1. La concessionaria solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi della presente convenzione.

2. La concessionaria è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nelle attività di utilizzo dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture di sviluppo delle attività.

3. La concessionaria è responsabile della gestione degli adempimenti SIAE e altre autorizzazioni previste per legge per la realizzazione delle attività e delle iniziative sportive e delle manifestazioni spettacolistiche nell'impianto sportivo.

Art. 11 (Risoluzione della convenzione)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolta la convenzione nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 5 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi della convenzione si verifichino per più di n. 2 volte e siano preceduti da comunicazione scritta.

2. A fronte di inadempimenti gravi da parte della concessionaria, l'Amministrazione può risolvere la convenzione, previo esperimento di diffida ad adempiere.

3. La risoluzione della convenzione è comunicata dall'Amministrazione alla concessionaria mediante lettera raccomandata.

Art. 12 (Recesso dalla convenzione)

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di servizio, antecedentemente alla data di naturale scadenza, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d'intervento sul territorio, rimborsando alla concessionaria l'importo del 10% del residuo valore della gestione unitamente al valore delle opere o forniture di beni durevoli regolarmente realizzate e preventivamente autorizzate.

2. La Ditta concessionaria non è titolata ad esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune di Vigonza, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama applicazione della correlata disciplina del C.C..

Art. 13 (Controversie)

1. Per ogni controversia tra le parti relativa all'esecuzione della presente convenzione, non risolubile in via bonaria, è competente il Foro di Padova

Art. 14 (Spese e registrazione)

1. Ogni spesa relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico della concessionaria.

2. La presente convenzione può essere registrata in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15 (Disposizioni finali e generali di rinvio)

1. Ogni eventuale modifica od integrazione del presente contratto deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, formalizzato nei medesimi modi.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, il rapporto tra le parti è disciplinato dal Codice Civile e dalle normative speciali vigenti.

p. la concessionaria
Il Presidente

p. l'Amministrazione
Il Capo Settore Servizi Culturali
M.Catia Facco

Il Legale rappresentante della concessionaria dichiara di aver letto ed espressamente approvato ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole e le condizioni riportate negli artt. 4,5,6,7,8, 9, 10,11,12,15..

p. la concessionaria
Il Presidente

p. l'Amministrazione
Il Capo Settore Servizi Culturali
M.Catia Facco

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BUSA E CAMPO DI ALLENAMENTO DI PERAGA

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno _____ (:_____) del mese di _____ presso il Settore Servizi Culturali del Comune di Vigonza, via Arrigoni n. 1, con la presente scrittura da far valere ad ogni effetto di legge, fra

DA UNA PARTE:

_____, nato _____() il _____, la quale interviene nel presente atto in nome e nell'interesse del Comune di Vigonza, cod. fisc. 80010350280, in qualità di Capo Set;

DA UNA PARTE:

_____, nato a _____ il _____, residente a _____(Pd) in Via _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante _____, avente sede a _____ in Via _____ delegato alla stipula del presente atto;

PREMESSO CHE:

- che alla data del 30.09.2014 è in scadenza la convenzione in essere per la gestione del campo sportivo di Busa Via A Moro di proprietà comunale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24.09.2014 è stato disposto l'affidamento in forma congiunta delle strutture del Campo Sportivo di Busa Via A. Moro e del campo di allenamento di Peraga annesso al Palazzetto dello Sport Via Paolo VI, quale unico impianto sportivo;
- che l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
- che con determinazione n. 101 dell'1.10.2014 è stata approvato il bando per procedura aperta per l'assegnazione degli impianti impianti cui era allegata fac-simile di convenzione per la gestione della strutture;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione, in esecuzione della determinazione del Capo Settore Servizi Culturali n. 101 del 1.10.2014 tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. SOGGETTI

Il Comune di Vigonza, di seguito denominato "il Comune" affida all' _____, di seguito denominata la "Ditta concessionaria", che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, dichiarando di darne piena e corretta attuazione, la gestione del Campo Sportivo di Busa e del campo per allenamento annesso al Palazzetto dello Sport di Via Paolo VI°

Art. 2. DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 4 (quattro) naturali e consecutivi a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatte salve le clausole di recesso e revoca, menzionate nel contesto della presente convenzione. Nella predetta durata vengono comunque computati anche gli eventuali periodi di sospensione, a qualsiasi causa ascrivibili, dell'attività di gestione affidata.

Art. 3. OBIETTIVI GENERALI DI GESTIONE

La Ditta concessionaria dovrà favorire la diffusione e la pratica degli sport per i quali dette strutture sono predisposte, a mezzo di proprie organizzazioni promozionali ed agonistiche o a mezzo di organizzazioni facenti capo ad altre società sportive locali, nei modi vigenti e secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 4. CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI VIA A.MORO E CAMPO DI ALLENAMENTO DI PERAGA

L'impianto sportivo in oggetto è costituito:

In Via A.Moro da campo da calcio con area per gli spettatori, campo da calcio/calciotto per

allenamento e/o altre attività, fabbricato ad uso spogliatoi e relativi servizi, fabbricato per sede associazione con servizi;

In Via Paolo VI campo da calcio/ calcetto ,panchine per pubblico e arbitri;

Impianto, meglio descritto nel verbale di consegna, corredato da stato di consistenza dei beni mobili ed immobili e dalle planimetrie e grafici in genere descrittivi dell'impianto, il cui stato è stato visionato dalla Ditta concessionaria.

Art. 5. GARANZIE

A garanzia del regolare adempimento e del rispetto delle clausole della presente convenzione, la Ditta concessionaria ha trasmesso:

- polizza assicurativa di € 1.500.000,00 per la copertura da rischi R.C., incendio locativo, danni d'ogni genere all'impianto affidato in gestione, danni a terzi, operatori ed utenti, conseguente all'utilizzo degli impianti ed all'uso degli stessi, della _____ n. _____ in data _____. La Ditta concessionaria si impegna in ogni caso a tenere immune il Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa, dai dipendenti, dai frequentatori o terzi all'interno delle strutture date in concessione.

ART. 6. ONERI ED IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Ditta concessionaria, quale unico conduttore autorizzato degli impianti assume l'obbligo della manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature (beni mobili) consegnate dal Comune e quelle eventualmente acquisite successivamente all'avvenuto principio di esecuzione della concessione, in assimilazione alla disciplina dell'art. 1609 del C.C., la ditta concessionaria disponendo, come unico godimento oltre ai corrispettivi economici di appalto, delle strutture affidate in gestione per le finalità d'utilizzo e con i limiti stabiliti nel bando di gara e nella presente convenzione, agli effetti dell'art. 1615 del C.C..

La ditta aggiudicataria del servizio, assume obbligo di assicurare il regolare funzionamento di tutti gli impianti, comprese le strutture ed aree di pertinenza, secondo disposizioni della presente convenzione.

Per tali attività si avvarrà di proprio personale o di imprese specializzate, al cui compenso la concessionaria provvederà in assoluta autonomia; per lo svolgimento di tali attività da parte di terzi si rimanda alla specifica disciplina contenuta nella presente convenzione. Per tutto quanto in oggetto al presente appalto la Ditta concessionaria, oltre alle attività didattiche, ludico-ricreative, sportive o comunque attinenti la conduzione dell'impianto pubblico secondo i dettami impartiti dal Comune di Vigonza nei limiti di quanto riferisce la presente convenzione ovvero contenuti nei documenti di offerta, dovrà assicurare i seguenti servizi minimi generali estesi a tutto l'impianto, aree, strutture e pertinenze accessorie, analiticamente descritti nel seguito della presente, e qui sintetizzati:

- pulizia, secondo regole d'igiene approvate dalla competente autorità sanitaria locale;
- custodia e guardia;
- manutenzioni ordinarie;
- cura spazi esterni;
- disciplina d'uso e di accesso da parte degli utenti.

La Ditta concessionaria ha l'obbligo di provvedere a proprie cura e spesa alla gestione degli impianti e dei servizi connessi, che è comprensiva di:

- a) esecuzione di tutte le attività direttamente come indirettamente correlate al funzionamento e la manutenzione degli impianti, delle strutture e arredi, dei campi, dei locali spogliatoi, dei servizi igienici, delle aree esterne, degli immobili e strutture di servizio e dei locali accessori, compreso l'acquisto dei prodotti chimici, disinfettanti e detergenti, idonei per il funzionamento e l'igiene della struttura in gestione;
- b) organizzazione diretta di tutte le attività didattiche e dei programmi di formazione agonistici e non, secondo un piano articolato e completo, assumendo a modello l'utilizzazione degli spazi realizzata nella stagione 2005, salvo modifiche e migliorie correlate alla realizzazione degli interventi strutturali e di ammodernamento contenuti nell'appalto ed alle migliorie contenute nella proposta d'offerta;
- c) messa a disposizione gratuita dell'impianto a favore del Comune per manifestazioni sportive e promozionali, per un numero complessivamente non inferiore a **10** giornate all'anno, ovvero frazionabili in ore **50** (1 giornata viene computata per 5 ore di effettivo utilizzo), secondo modalità da concordare, valutate le singole circostanze;
- d) predisposizione e svolgimento di tutti i servizi a favore degli utenti;
- e) manutenzione del verde di pertinenza dell'intero complesso nonché pulizia periodica ed ordinaria manutenzione degli spazi e percorsi pedonali;

- f) predisposizione e cura del servizio custodia e guardiania dell'intero complesso dell'impianto, strutture ed aree di pertinenza, comprese nell'ambito della recinzione perimetrale;
- g) obbligo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di presentazione entro il 31 Marzo di ogni anno, di documentazione dell'andamento gestionale dell'anno precedente, analizzato e descritto sotto il profilo tecnico/economico, statistico e amministrativo, evidenziando particolarmente quegli elementi che l'Amministrazione dovesse ritenere di specifico interesse; in merito alla forma, consistenza e contenuto di tale documentazione il Comune si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere specificazioni od integrazioni senza, cui è fatto dovere alla concessionaria di adempiere senza che ciò dia titolo ad alcun ulteriore compenso;
- h) acquisizione a propria esclusiva cura e spesa, nelle forme di legge, di ogni autorizzazione di necessità all'esercizio dell'impianto, ivi comprese quanto a livello autorizzativo per manifestazioni temporanee di carattere sportivo o di trattenimento da effettuarsi nell'ambito dell'impianto;
- i) effettuazione di tutte le attività, con assunzione di relativa ed esclusiva responsabilità, inerenti la sicurezza, igiene e salubrità nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs. n° 626/94 e normativa di rimando, attinenti le attività che con proprio personale dipendente od ad esso assimilato la concessionaria è titolata a svolgere o ad affidare a terzi di propria scelta, in qualità di datore di lavoro: allo scopo la concessionaria è tenuta ad adottare tutte le misure di tutela in sua competenza come sopra normate, anche per quanto delle stesse influente sull'utenza, con particolare riferimento all'utenza scolastica. Compete alla Ditta concessionaria rendere note per iscritto al Comune tutte le irregolarità eventualmente riscontrate nelle strutture edili o impiantistiche avute in concessione, e tali comunque da porre a pregiudizio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dette segnalazioni devono far riferimento ad interventi di manutenzione straordinaria.

Compete inoltre alla Ditta concessionaria la produzione di:

- documento di valutazione dei rischi lavorativi,
- documento di valutazione dei rischi d'incendio,
- piano di emergenza per incendio e sanitaria,
- registro infortuni.

Correlativamente agli impegni sommariamente descritti sopra, incombono sulla società concessionaria i seguenti oneri finanziari:

- 1) spese per il personale addetto al funzionamento dell'impianto e all'attivazione di tutti i servizi compresi nella gestione, nessuno escluso;
- 2) spese per la fornitura di energia elettrica ed energia termica e telefoniche dell'intero complesso per il suo esercizio secondo gli standard funzionali e qualitativi di servizio indicati nel presente capitolato e nell'offerta prodotta dalla concessionaria. Sono altresì a carico della Ditta concessionaria le spese inerenti canoni e tariffe di fognatura, servizio asporto rifiuti ed altri servizi pubblici locali di cui fruisce per la gestione. Le intestazioni delle utenze saranno volturate e poste a carico della Ditta concessionaria a sua esclusiva cura e spesa entro 60 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione. In caso di ritardo le spese relative ai consumi eventualmente sostenute ancora dal Comune, saranno addebitate al gestore che è tenuto al ristoro (qualora non interamente coperto da pari possibile riduzione del contributo accreditabile al gestore) entro 60 gg. dalla relativa richiesta: ritardo od inottemperanza costituiscono grave inadempimento alla presente convenzione abilitante alla risoluzione di diritto della concessione.
- 3) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la conduzione secondo norma degli impianti tecnici e tecnologici nonché dei manufatti e delle aree presenti nell'intero complesso, fatti salvi gli interventi di ripristino a nuovo di impianti o strutture dotati di autonoma funzione non altrimenti riparabili, per l'importo fino a € 5.000,00, riferito all'intera durata della gestione (fino a tale soglia non sarà riconosciuto ristoro da parte del Comune);
- 4) spese per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture dell'impianto e dell'area verde di pertinenza, per le quali non sia espressamente necessaria la sostituzione o ripristino integrale a nuovo di sue parti singolarmente funzionali costituenti strutture ed impianti, non altrimenti riparabili;
- 5) spese per la manutenzione ordinaria degli strumenti in dotazione all'impianto, con sostituzione di quelli eventualmente resisi inservibili;
- 6) spese per la manutenzione ordinaria degli arredi in dotazione all'intero complesso;

- 7) spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, RC contro terzi ed a tutela dell'impianto e dei suoi utenti, come meglio descritto nel presente capitolato;
- 8) spese per il pagamento delle imposte e tasse per affissioni e pubblicità;
- 9) spese per la fornitura del materiale didattico necessario per l'insegnamento e l'animazione e di tutte le altre eventuali dotazioni occorrenti per il miglioramento del servizio, nessuna esclusa;
- 10) oneri accessori, connessi all'eventuale concessione di crediti per il finanziamento delle opere di intervento funzionale e adeguamento strutturale ed infrastrutturale comprese nell'offerta di gestione;
- 11) ogni altra spesa necessaria alla gestione, conduzione di tutti gli impianti ed immobili oggetto della presente concessione, all'espletamento delle attività d'istituto come sopra definite, nonché attinenti alla realizzazione delle opere previste nel progetto allegato all'offerta.
- 12) Spesa per utilizzo eventuale degli spogliatoi per gli allenamenti presso il campo annesso al Palazzetto dello Sport di Peraga sulla base delle tariffe previste dalla Giunta Comunale da corrispondere alla Associazione concessionaria del Palazzetto dello Sport.

ART. 7. OBBLIGHI DI AZIONE, COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Ditta concessionaria è obbligata verso il Comune e verso l'utenza a tenere, con la diligenza prescritta dall'art. 1176 del Codice Civile, i comportamenti, esplicitare le azioni e garantire propria responsabilità per tutto quanto in oggetto al presente appalto, tra cui, espressamente si riferisce di quanto segue:

- a) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali chiusure totali o parziali dell'impianto eccedenti la pianificazione delle attività e chiusure dell'impianto che la concessionaria è tenuta a proporre prima dell'avvio dell'attività di gestione e, salvo maggiore necessità, con cadenza almeno annuale per la previa approvazione al Comune che, qualora non determinate da dimostrate cause di forza maggiore non eliminabili con risorse ed attività ponibili in essere dalla concessionaria comportano applicazione della penalità giornaliera stabilita nella presente convenzione, salve ed impregiudicate la correlate condizioni abilitanti la risoluzione contenute nella presente convenzione;
- b) nominare un proprio responsabile della gestione dell'intero impianto affidato al quale il Comune rilascerà l'autorizzazione alla rappresentanza, conferendo allo stesso ogni responsabilità civile e penale inerente le attività in oggetto al presente appalto;
- c) garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso, anche ad impianto chiuso al pubblico, nonché ai disabili;
- d) garantire in ogni caso l'accesso ai tecnici e funzionari del Comune, della competente ULSS, del C.O.N.I., dell'ARPAV, del Comando VV.F. e di altri enti od autorità istituzionalmente preposte al controllo dell'attività in appalto;
- e) applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge nei confronti dell'eventuale personale dipendente, previa comunicazione di assunzione al Comune, pena la risoluzione con effetto immediato della convenzione;
- f) assumersi tutti gli oneri derivanti dagli obblighi di legge assicurativi o previdenziali del personale operante, compreso il volontariato, esonerando il Comune da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

E' fatto divieto alla Ditta concessionaria di cedere in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, i servizi oggetto della presente convenzione, salvo diversa disposizione del Comune. Per la disciplina del subappalto dei servizi si fa espresso richiamo all'applicazione dell'art. 18 del Dlgs. n° 157/95 ed alle ulteriori disposizioni fornite nei documenti dell'appalto;

Nessun indennizzo o risarcimento sarà dovuto alla concessionaria in caso di sospensione temporanea o cessazione del servizio disposta dal Comune, per lavori o interventi che si rendessero necessari agli impianti e/o alle strutture; il periodo di sospensione comporterà pari estensione temporale della presente convenzione.

Tutte le manifestazioni, sportive e non, non già analiticamente indicate e cronologicamente determinate nei piani e documenti d'offerta, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

ART. 8. ONERI ED IMPEGNI DEL COMUNE – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune, al fine di garantire l'esercizio dell'attività della concessionaria nel rispetto dei principi dell'azione pubblica cui è preposto e mantenendo esclusiva potestà nel controllo e sanzionamento della presente convenzione assume nei confronti della concessionaria i seguenti oneri ed impegni:

- esecuzione a propria cura e spesa degli interventi di ripristino a nuovo di parti singolarmente funzionali e non più riparabili, non classificabili come meramente di natura manutentiva ancorchè straordinaria, sull'impianto e su tutte le parti ed aree di pertinenza; ricorrendo casi di estrema urgenza, previamente segnalati e documentati dalla concessionaria, potrà essere richiesto dal Comune alla concessionaria stessa di intervenire direttamente, per ripristinare condizioni di sicurezza per le persone e di funzionalità dell'impianto, salvo corrispondere a consuntivo, previa verifica di congruità e regolarità esecutiva dell'intervento a cura esclusiva del Comune, alla concessionaria la spesa da essa effettivamente sostenuta nei termini che saranno definiti caso per caso in ragione delle caratteristiche e consistenza economica degli interventi: al di fuori del presente caso il Comune si riserva comunque facoltà di autorizzare la Ditta concessionaria in sua vece alla realizzazione degli interventi necessari alle medesime condizioni di verifica e controllo degli stessi norme per gli interventi d'urgenza.
- pagamento di tributi erariali gravanti sugli immobili costituenti l'impianto, prima, durante ed al termine delle sue modifiche ed integrazioni strutturali.

Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli tecnici e amministrativi su libri, beni, uffici e attività della concessionaria, limitatamente ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nel presente capitolato.

Per meglio fronteggiare tali incombenze, il Comune si riserva di avvalersi anche di consulenti qualificati di propria fiducia e da esso autonomamente compensati, in tali attività potendo essere supportato da proprio comitato od altro organo collegiale dotato di poteri consultivi e di controllo, alle cui segnalazioni dovrà fornire comunque seguito il Comune a mezzo dei propri organi istituzionali.

Eventuali inadempienze, regolarmente accertate e contestate, consentiranno al Comune, previo avviso alla concessionaria, di subentrarle, in tutto o in parte, nell'esercizio della gestione, col diritto di rivalersi nei suoi confronti dei maggiori oneri conseguenti.

ART. 9. INTERVENTI DI RIPRISTINO IN CASI DI SOMMA URGENZA.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per le persone o per gli impianti che richiedano interventi di somma urgenza atti al ripristino delle strutture ed impianti oggetto di grave danneggiamento tale da comprometterne totalmente l'esercizio, la sicurezza ovvero la stabilità, la concessionaria dovrà darne immediata informazione nei modi possibili al Comune contenente la descrizione dell'inconveniente, le modalità di intervento, i tempi di esecuzione, la segnalazione della ditta incaricata e la spesa presunta dell'intervento, essendo comunque titolata a procedere comunque immediatamente all'esecuzione delle opere strettamente necessarie a ripristinare la sicurezza delle persone e la funzionalità minimale degli impianti, tramite il ricorso a ditta specializzata o personale di documentata professionalità.

Al termine di tali lavori la concessionaria produrrà entro 30 gg. a propria cura ed a firma di professionista abilitato, dettagliato resoconto di tutte le lavorazioni ed opere eseguite ovvero fornirà la documentazione tecnica progettuale e contabile di necessità affinché il Comune possa compiutamente disporre per la regolarizzazione amministrativa degli interventi (qualora necessaria) e la verifica di congruità, di sicurezza e regolarità esecutiva preordinate al riconoscimento delle spese sostenute ed alla continuità di esercizio dell'impianto o delle parti di esso oggetto d'intervento.

Art. 10. OPERE

La Ditta concessionaria non potrà apportare alcuna modifica, neppure migliorativa agli impianti e strutture date in concessione senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, con eccezione di quanto previsto nell'offerta. Saranno acquisiti al patrimonio comunale i beni stabilmente incorporati all'impianto nonché le attrezzature o gli arredi durevolmente destinati al servizio od ornamento dello stesso approvvigionati da parte della Ditta concessionaria: di tali beni, ad avvenuta conclusione del periodo d'uso sarà fatto, a cura del Comune, accertamento di consistenza, vetustà e stato d'uso e di efficienza generale, opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concessionaria, e gli stessi troveranno possibilità di ristoro economico alla Ditta concessionaria per il complessivo valore, stimato in contraddittorio, eccedente la soglia di € 5.000.

Al termine della convenzione, sia per naturale decorrenza del termine contrattuale che per anticipata risoluzione in danno del contratto medesimo od anticipato recesso, le opere migliorative, impianti, strutture ed arredi fissi installati, qualora non preventivamente autorizzati, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di Vigonza al quale dovranno essere consegnati dalla Ditta Concessionaria in perfetto stato manutentivo e di efficienza funzionale.

Art. 11. ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED AFFINI

E' concessa facoltà alla società aggiudicataria di esercitare la gestione di pubblico esercizio commerciale nell'ambito dell'impianto, mediante rilascio delle apposite licenze,

da acquisire a propria esclusiva cura e spesa, al pari degli allestimenti e/o temporanee trasformazioni necessarie.

Inoltre, previa apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, la concessionaria potrà esercitare altre attività di natura commerciale a carattere non prevalente e di reale utilità specifica ed esclusiva dell'utenza dell'impianto negli orari di sua apertura, tenuto conto delle finalità del servizio affidato e alle condizioni che di volta in volta saranno contestualmente valutate e di conseguenza autorizzate.

Analogamente, potrà essere concessa facoltà di affidare a terzi lo svolgimento dell'esercizio di attività non strettamente collegate all'attivazione dei servizi primari, perciò, non classificate tali nella presente convenzione, in corrispondenza degli specifici riferimenti (bar, pulizie, giardinaggio, guardia, ecc.), e che non configurino subappalto ai sensi della normativa vigente.

La concessionaria non potrà affidare, sia a titolo oneroso che gratuito, l'impianto nel suo complesso o parte di esso a soggetto terzo, per qualsiasi finalità anche connessa a manifestazione temporanea, senza che sia stato precedentemente pattuito ed assunto relativo assenso da parte del Comune il quale, per tali concessioni è titolato a richiedere specifico corrispettivo alla concessionaria ed a disciplinare limiti, garanzie e modalità di utilizzo specifiche.

Art. 12. COSTO IMPIANTO

La Ditta concessionaria corrisponde al Comune, la somma complessiva di € 1.500,00 (millecentoeuro) annui da accreditarsi al Comune di Vigonza – Servizio Tesoreria, in un'unica soluzione, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

Art. 13. RISERVE PER UTILIZZI PUBBLICI

La Ditta concessionaria godrà dell'utilizzo e trarrà i relativi proventi delle strutture per tutte le attività promosse dalla stessa nelle varie discipline. Dovrà comunque consentire l'utilizzo dell'impianto, rispettando l'ordine di priorità delle domande, anche agli organismi sportivi iscritti alla consulta dello sport che ne facciano opportuna richiesta, nel rispetto dei programmi della stessa Ditta concessionaria utilizzatrice.

La Ditta concessionaria in particolare dovrà prevedere e riservare nel proprio calendario annuale del Campo Sportivo n. 10 giornate, ovvero frazionabili in ore 50 (1 giornata viene computata per 5 ore di effettivo utilizzo), da destinarsi all'utilizzo gratuito a favore del Comune di Vigonza, di Istituti scolastici e/o Associazioni per attività ginnico-sportivo-didattiche rivolte ad alunni delle scuole dell'obbligo, ad anziani e disabili. Identico uso è garantito per manifestazioni di promozione sportiva proposte direttamente dall'Amministrazione Comunale o da organismi operanti di concerto con essa. La data di svolgimento dovrà essere comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima alla Ditta concessionaria. La disponibilità delle strutture sarà garantita gratuitamente. In assenza di specifiche richieste lo spazio potrà essere accorpato a quello riservato alle attività degli organismi iscritti alla consulta dello sport, salvo ripristino dello stesso a fronte di domande che dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data di utilizzo.

Art. 14. TARIFFE

L'utilizzo delle strutture è consentito anche ai privati, secondo disciplina e condizioni stabilite dalla Ditta concessionaria nei limiti tariffari massimi stabiliti dal Comune con apposito provvedimento. I proventi di tali tariffe spettano alla Ditta concessionaria, il cui ammontare annuo complessivo dovrà essere reso noto al Comune nel contesto del proprio bilancio consuntivo.

La concessione delle strutture a privati, per finalità proprie degli stessi, è in ogni caso subordinata alle effettive necessità delle società locali. La concessione data a privati dovrà in ogni caso essere soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietata, pena la risoluzione di diritto della presente concessione, la cessione della presente convenzione ed il subaffitto dell'impianto sportivo affidato.

La concessionaria comunicherà entro il 31 gennaio di ogni anno il numero delle manifestazioni svolte nell'anno precedente, unitamente alle generalità del richiedente ed al numero di partecipanti.

Art. 15. AGIBILITA' ED ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

La Ditta concessionaria dichiara di conoscere, non sollevando eccezione alcuna, le condizioni d'utilizzo, sicurezza ed agibilità attuali delle strutture ed impianti assegnati in concessione di gestione sia per le attività a carattere privato che per quanto oggetto di attività di pubblico spettacolo e trattenimento soggetta alla disciplina degli artt. 80 del T.U.L.P.S. e 141 del R.D. n° 635/1940: per quanto attiene lo svolgimento di tali attività il gestore assume, agli effetti e responsabilità delle normativa di settore, ruolo di "Responsabile dell'attività" giusta disciplina del tit. 18° del D.M.I. 19/08/1996 e dell'art. 19 del D.M.I. 18/03/1996, assumendo altresì in propria cura ed onere gli apprestamenti e

le certificazioni di necessità.

L'inosservanza di dette norme da parte della Ditta concessionaria, costituisce grave inadempimento alla presente convenzione e come tale titola il Comune alla risoluzione unilaterale in danno della presente convenzione.

ART. 16. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla Ditta concessionaria di sostituire a sé un terzo nei rapporti contrattuali inerenti la presente convenzione, anche per una sola parte di esso, salvo ed impregiudicato il ricorso al subappalto nelle forme ivi disciplinate.

ART. 17 RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di servizio, antecedentemente alla data di naturale scadenza, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d'intervento sul territorio, rimborsando alla concessionaria l'importo del 10% del residuo valore della gestione, unitamente al valore delle opere o forniture di beni durevoli regolarmente realizzate e preventivamente autorizzate.

La Ditta concessionaria non è titolata ad esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune di Vigonza, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della concessionaria. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama applicazione della correlata disciplina del C.C..

ART. 18 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali divergenze insorgenti tra il Comune e la Ditta concessionaria circa l'interpretazione della presente convenzione e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite direttamente al giudizio del Tribunale di Padova. E' escluso ricorso a procedimento arbitrale di qualsiasi genere.

La risoluzione, amministrativa come giudiziale, delle controversie non esime il Comune, qualora ad esse siano correlate inadempienze contrattuali, dall'applicazione delle penali previste dalla presente convenzione, nonché dal risarcimento, anche a mezzo escussione delle garanzie prestate, del danno eventualmente cagionato in ragione della definita controversia.

ART. 19. INFRAZIONI CONTRATTUALI, CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano dalla presente convenzione, accertate dagli uffici comunali preposti, saranno contestate dal Comune formalmente alla concessionaria che ha titolo per produrre le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

Trascorso il suddetto termine senza che la concessionaria abbia prodotto le proprie controdeduzioni, oppure ritenute le stesse insoddisfacenti ad esclusiva verifica del Comune, il Comune applicherà d'ufficio la penalità (qualora non diversamente stabilita nella presente convenzione per specifiche tipologie d'infrazione) di €. 200,00, incrementabile fino ad €. 1.000,00, in proporzione diretta alla documentabile gravità ed alla reiterazione dell'infrazione, mediante atto del Responsabile del Servizio competente del Comune.

Con specifico riferimento alla garanzia di continuità del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo in cui, per ragioni non dipendenti da specifiche disposizioni del Comune, la concessionaria non disporrà per la prevista apertura pubblica dell'impianto sportivo sarà applicata una penalità forfettaria giornaliera di € 100,00; la decorrenza di gg. 7 naturali, anche non consecutivi, nel corso di un anno di gestione di interruzione dell'attività non autorizzata, costituisce grave inadempimento alla convenzione, titolando il Comune all'avvio delle relative procedure risolutive della convenzione stessa.

Con espresso riferimento all'art. 1382 del C.C. si precisa che l'applicazione della surriferita penalità è in tutto indipendente dalla prova e dall'estimazione del danno, al cui risarcimento il Comune provvederà, con separato procedimento, a termini dell'art. 2043, 2056 e norme vigenti di espresso come implicito rimando applicativo, del C.C..

L'applicazione e pagamento della penalità non assolve altresì alle responsabilità connesse all'infrazione della concessionaria, né alle procedure risolutive della convenzione.

Il Comune si riserva esclusiva ed inappellabile facoltà di procedere alla risoluzione in danno alla Ditta concessionaria, con preavviso scritto di novanta giorni, nei casi di accertato inadempimento alle obbligazioni convenzionali (indipendentemente dal loro dovuto sanzionamento mediante comminazione e pagamento della prescritta penalità) qualora la concessionaria non dia regolare esecuzione anche una sola parte delle opere o dei servizi oggetto della presente convenzione nei termini e con le modalità definite dalla

convenzione stessa, per fatto indipendente dal Comune: il Comune dispone a totale sua discrezionalità di titolo esclusivo ed inoppugnabile per non attivare tale procedura qualora, all'atto dell'accertamento dell'infrazione causa dell'inadempimento convenzionale, sia verificata la totale estinzione dell'inadempimento stesso ed eliminazione o giusta compensazione di ogni danno, anche indiretto, accusato dal Comune, dall'impianto o da soggetti terzi, salva l'applicazione della penale correlata a detta infrazione.

Ricorrendo le suddette condizioni, accertate d'ufficio dal Comune, questi è titolato a procedere nei confronti della inadempiente concessionaria mediante diffida all'adempimento convenzionale omesso comunicata nei modi di rito, decorso il cui termine comminato senza che la concessionaria abbia dato regolare ed integrale adempimento alla convenzione secondo quanto prescritto, lo stesso è risolto di diritto nello stato di attuazione in cui si trova.

Nel caso in cui le inadempienze accertate dal Comune alla convenzione, siano esse riguardanti la gestione come la realizzazione di opere oggetto d'offerta, rivestano importanza tale nell'interesse pubblico del Comune da configurarsi come "gravi" e non sia consentito il loro mantenimento oltre il momento del loro accertamento senza nocumento per il Comune o per l'utenza, per esse ricorre clausola risolutiva espressa della convenzione, che potrà essere risolta in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

In ogni caso di risoluzione della convenzione devono essere riconsegnati al Comune gli immobili, gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi così come descritti nell'inventario stilato successivamente alla stipula contrattuale, nello stato in cui si trovano e con le modifiche eventuali agli stessi apportate in esecuzione della convenzione stessa.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun indennizzo o risarcimento in conseguenza dell'anticipata risoluzione della convenzione, anche nelle ipotesi sopra specificate.

Ai fini di cui disciplina il presente articolo la Ditta concessionaria rimane sola ed esclusiva responsabile nei confronti del Comune per ogni infrazione od inadempienza alla convenzione, non intercorrendo alcun rapporto in merito tra il Comune stesso ed i soggetti terzi dalla concessionaria autorizzati all'esercizio di attività nell'ambito dell'impianto stesso, sia mediante subappalto che affidamento diretto secondo quanto consentito dalla presente convenzione .

Per quanto non espressamente normato con la presente convenzione e con i riferimenti normativi specifici di disciplina della materia, per la risoluzione della convenzione si richiama applicazione della disciplina degli artt. da 1453 a 1469 del C.C.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo della società concessionaria tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 tariffa parte 2° del DPR 06.04.1986 n. 131.

ART. 21 NORME FINALI E DI RINVIO

Ai sensi dell'art. 21 della Legge 19.03.1990 n. 55 le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice Penale.

Le parti danno altresì atto che nessun rapporto di coniugio, parentela in linea retta od assimilato sussiste tra loro.

Per quanto non specificato nella presente convenzione e nel bando di gara, che qui si richiama come integralmente riportato, valgono tutte le disposizioni di legge statali e regionali, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a:

- 1) norme in materia di pubblici servizi degli Enti Locali;
- 2) norme di contabilità generale dello Stato;
- 3) disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e ambientale;
- 4) disposizioni vigenti di Pubblica Sicurezza in materia di funzionamento di impianti sportivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune (Il Caposettore Servizi Culturali) _____

Per la Ditta concessionaria (Il Presidente) _____

PALESTRA DI CODIVVERNO MQ: 1032	Tabella conteggi economici di gestione	Allegato n.°1		
ENTRATE				
Oggetto	Note	Valore ipotizzato conteggi ufficio su 9,5 mesi	Tariffa oraria Struttura	Note
Contributo comunale				
Pallavolo Amatoriale	15 ore settimanali	€ 4.560	€ 8,00	Tariffa come da conteggi ufficio tecnico per attività societaria
Partite Amatoriali	8 ore settimanali	€ 2.864	€ 8,00	Tariffa come da conteggi ufficio tecnico per attività societaria
Ginnastica a pagamento	4 ore settimanali	€ 3.800	€ 25,00 (Ex delibera g.c. n.°50/21.03.07)	
Karate a pagamento	5 ore settimanali karate	€ 4.750	€ 25,00 (Ex delibera g.c. n.°50/21.03.07)	
Yoga a pagamento	1 ora settimanal e yoga	€ 950	€ 25,00 (Ex delibera g.c. n.°50/21.03.07)	
Pattinaggio in linea a pagamento	4 ore settimanali pattinaggi o	€ 3.800	€ 25,00 (Ex delibera g.c. n.°50/21.03.07)	
acqua luce gas a carico Comune		€ 17.000		
Pubblicità (nell'ipotesi superficie di affissione - confronto valore palazzetto Peraga)	Si tratta di entrate da Sponsor	€ 15.000,00		
Totali		€ 52.724,00		

USCITE		
Oggetto	Valore ipotizzato conteggio ufficio su 9,5 mesi	Note
Custodia Palestra e Servizio di primo intervento	9804,00	€ 1 per 1032 mq per 9,5 mesi
Pulizia palestra comunale e pulizia straordinaria 2 volte l'anno e materiale di pulizia	€ 10.773,00	€ 1,5 per 756 mq per 9,5 mesi
Manutenzione ordinaria palestra comunale	€ 2.500,00	
assicurazioni palestra	€ 2.250,00	
Asporto Rifiuti	€ 800,00	
Attrezzatura sportiva in uso anche alla scuola	€ 1.697,00	
Iscrizione squadre alla FIPAV e CSI	€ 1.000,00	
Attrezzatura sportiva e vestiario squadre		
Compenso allenatore pallavolo	€ 24.000,00	
Compenso allenatore Karate		
Compenso allenatore Pattinaggio		
Compenso Yoga		
Costi materiale informativo		
Imprevisti manutenzioni		
Compenso allenatore Ginnastica		
Ginnastica del Comune per Anziani		
totali	€ 52.824,00	

CONFRONTO ENTRATE / USCITE PALESTRA CODIVVERNO		
entrate bilancio d'ufficio	uscite bilancio ufficio	Differenza
€ 52.724,00	52824,00	-100,00

CAMPO SPORTIVO DI BUSA	Tabella conteggi economici di gestione	Allegato 2)
ENTRATE		
Oggetto	Note	Valore ipotizzato conteggi ufficio su 9,5 mesi
Quota ragazzi	350,00 € all'anno per singolo ragazzo. 300 ragazzi	€ 105.000
Proventi da incasso per partite domenicali	600 € di incasso domenicale per 15 partite casalinghe annuali	€ 9.000
Contributo per attività con minori		€ 1.884
Pubblicità		€ 15.000
Totali		€ 130.884,00

Campo di allenamento 40 x 80
mq=3200

Campo sportivo 60 x 90 mq 5400mq

USCITE		
Oggetto	Valore ipotizzato conteggio ufficio su 9,5 mesi	Note
Custodia Campo sportivo	€ 4.000,00	€ 1 x 1000 mq per 9,5 mesi per mezza giornata
Manutenzione campi	€ 11.000,00	
Energia elettrica	€ 4.500,00	
Gas	€ 7.000,00	
Acqua	€ 1.100,00	
Pulizia spogliatoi	€ 7.000,00	300 ore per € 12,50 per pulizia spogliatoi Peraga per 1 ora al giorno
Corrispettivo al Comune		
Spese vestiario ragazzi	€ 35.000,00	
Spese allenatori	€ 59.500,00	
totali	€ 129.100,00	

CONFRONTO ENTRATE / USCITE CAMPO SPORTIVO BUSA		
entrate bilancio d'ufficio	uscite bilancio ufficio	Differenza in attivo
€ 130.884,00	€ 129.100,00	€ 1.784,00